

### Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,

visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando che i membri della Corte sono tenuti ad esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell'adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,

considerando che i membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,

considerando che i membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un'influenza significativa sulla cultura dell'organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,

considerando che il presente Codice di condotta rispecchia i valori e i principi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell'organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,

considerando che il codice di condotta per i membri della Corte dell'8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione *inter pares* sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,

considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,

considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,

considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti membri,

decide di adottare il seguente *Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte*:

#### Articolo 1

#### Campo d'applicazione

Il presente codice di condotta si applica ai membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti membri della Corte.

